

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 43 si aggiunge il seguente:

43 bis. Il comma 507 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che sono esclusi dagli accantonamenti i trasferimenti diretti ai seguenti istituti erogatori di servizi di assistenza sociale:

- a) Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Legge 12 gennaio 1996, n. 24 – assistenza sociale, scolastica, lavorativa, previdenziale ai minorati della vista),
- b) Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (Legge 23 settembre 1993, n. 379 – attività di ricerca, formazione e riabilitazione sociale e lavorativa dei non vedenti),
- c) Centro Nazionale per il Libro Parlato (Legge 3 agosto 1998, n. 282 – attività di produzione libri in formato audio per non vedenti),
Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi (Legge 28 agosto 1997, n. 284 – attività di assistenza all'integrazione scolastica dei minorati della vista),
- d) Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita” (Legge 13 novembre 2002, n. 260 – produzione libri e supporti didattici per accesso alla cultura e all'informazione dei non vedenti),
- e) Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità” (Legge 28 agosto 1997, n. 284 – attività di prevenzione della cecità);
Museo tattile statale «Omero» (Legge 25 novembre 1999, n. 452 – fruizione di percorsi culturali per non vedenti)

Enrico Musso

Relazione:

Il comma 507 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito, per gli esercizi 2007-2008-2009, accantonamenti a trasferimenti correnti diretti ad amministrazioni pubbliche, nonché ai trasferimenti correnti delle categorie 5, 6 e 7. Dall'accantonamento erano escluse, tra gli altri, le erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Tale norma è stata interpretata dagli uffici di alcuni dicasteri nel senso che l'espressione "di patronato e di assistenza sociale" si riferisse esclusivamente agli istituti di patronato, nonostante mancasse il riferimento alla legge 30 marzo 2001, n. 152 che riguarda specificamente tali istituti.

Appare evidente che il legislatore intendesse riferirsi non soltanto agli istituti di patronato in senso stretto, ma agli istituti che svolgono funzioni di patronato nonché agli istituti che svolgono funzioni di assistenza sociale, attraverso l'erogazione dei relativi servizi.

Ora, va segnalato che fra i trasferimenti che gli uffici ministeriali hanno ritenuto applicarsi il previsto accantonamento sono stati compresi anche gli istituti oggetto dell'emendamento che prestano, invece, servizi di assistenza sociale.

ELIMINATO

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 43 si aggiunge il seguente:

43 bis. L'importo della pensione di cui agli artt. 7 e ss. della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: per i soggetti ciechi assoluti euro 276,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 285,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 295,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011; per i soggetti ciechi parziali euro 255,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 264,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 272,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Enrico Musso

RELAZIONE

Con questo emendamento si propone un incremento dell'importo della pensione spettante ai ciechi totali e ai ciechi parziali, con un residuo visivo superiore a un ventesimo, pari al 10% dell'importo attuale (euro 266,83 e 246,73) suddiviso in tre tranches di pari importo per il triennio 2009-2011. La spesa aggiuntiva da considerare, tenuto conto che i possibili percettori sono 92.797 in totale, stando a recenti dati INPS, può essere quantificata in circa 6 milioni di euro per il primo anno, circa 12 milioni di euro per il secondo e circa 18 milioni di euro per il terzo.